

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **23/2003** (ECLI:IT:COST:2003:23)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **CHIEPPA** - Redattore: **AMIRANTE**

Camera di Consiglio del **04/12/2002**; Decisione del **16/01/2003**

Deposito del **30/01/2003**; Pubblicazione in G. U. **05/02/2003**

Norme impugnate:

Massime: **27511 27512**

Atti decisi:

N. 23

## ORDINANZA 16 - 30 GENNAIO 2003

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati in data 8 aprile 1999 con la quale si afferma che le dichiarazioni fatte dall'on. Umberto Bossi nei confronti del dott. Enzo Biagi, oggetto del presente procedimento, riguardano opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, promosso dalla Corte di appello di Bologna - sezione II civile, con atto depositato il 4 dicembre 2001 ed iscritto al n. 205 del registro ammissibilità conflitti.

*Udito* nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il Giudice relatore Francesco

Amirante.

*Ritenuto* che con ordinanza del 29 novembre 2001, depositata nella cancelleria della Corte il 4 dicembre 2001, la Corte di appello di Bologna - sezione II civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata nella seduta dell'8 aprile 1999, con la quale - in difformità rispetto alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere - è stato dichiarato che i fatti per i quali Enzo Biagi aveva intrapreso azione risarcitoria contro il deputato Umberto Bossi riguardavano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ed erano, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che la Corte di appello premette in fatto che, con atto di citazione notificato il 9 ottobre 1996, Enzo Biagi ha convenuto in giudizio Umberto Bossi e la Poligrafici editoriale s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato al suo onore e alla sua reputazione con una intervista al deputato Bossi pubblicata sul quotidiano «Il Resto del Carlino» del giorno 11 agosto 1996 contenente espressioni che l'attore ha ritenuto diffamatorie;

che nella ordinanza si soggiunge che il Tribunale di Bologna, in primo grado, aveva accolto la domanda, fondandosi sul presupposto ermeneutico secondo cui l'autorità giudiziaria è libera di valutare autonomamente se ricorra o meno uno dei casi di insindacabilità previsti dall'art. 68, primo comma, della Costituzione tutte le volte in cui la Camera di appartenenza del parlamentare non si sia già pronunciata al riguardo;

che, ad avviso della Corte di appello di Bologna, la Camera dei deputati, adottando la delibera di cui si è detto, ha fatto un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione ed ha così menomato le attribuzioni del potere giudiziario, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte la quale, secondo la Corte di appello stessa, ha affermato che «la prerogativa di insindacabilità non si estende a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a quelli realmente funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo e non, invece, a quelli che assumano la funzione politica quale semplice pretesto per attività sostanzialmente diverse» (v. sentenze n. 375 del 1997 e n. 379 del 1996);

che, specificamente, nella ordinanza si sostiene che, nel caso di specie, non è ravvisabile alcun collegamento «tra le espressioni contestate all'onorevole Bossi ed una attività di esplicazione, propaganda, diffusione o contestazione di principi politici», mentre ciò che «risulta di tutta evidenza è la serie di insulti e minacce rivolte al Biagi e ad altri, non meglio identificati, avversari politici»;

che viene, inoltre, precisato che non può indurre ad un diverso risultato l'affermazione, contenuta nella delibera in oggetto, secondo cui l'onorevole Bossi ha espresso «dichiarazioni contenutisticamente fedeli al programma politico della Lega», in quanto le espressioni adoperate dal deputato Bossi non rivestono alcun contenuto di critica politica, ma «costituiscono un mero pretesto per rivolgere al Biagi una serie di contumelie» nelle quali «non è possibile rintracciare una connessione con atti tipici della funzione, né risulta possibile individuare un intento divulgativo di una scelta o di una attività politico-parlamentare» (secondo quanto si desume dalla sentenza n. 289 del 1998 di questa Corte);

che le suddette considerazioni inducono la Corte d'appello di Bologna a promuovere il presente conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

*Considerato* che l'adozione, da parte di un organo giurisdizionale che solleva un conflitto fra poteri dello Stato, della forma dell'ordinanza anziché del ricorso per l'atto introduttivo del giudizio - come è accaduto nel caso di specie - non comporta, di per sé sola, la irricevibilità del

conflitto (v., per tutte, sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, nonché ordinanze n. 129 e n. 238 del 1999 e n. 81 del 2000);

che in questa fase la Corte - come costantemente affermato (v., da ultimo, ordinanze n. 379 del 2002 e n. 414 del 2002) - è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio tra le parti e *prima facie*, se sussistano il requisito soggettivo e quello oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, sotto l'aspetto soggettivo, la Corte di appello di Bologna è legittimata a sollevare il conflitto, in quanto è competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento di cui è investita, la volontà del potere cui appartiene, in ragione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, nella quale i singoli organi giurisdizionali svolgono le proprie funzioni;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che rappresenta;

che, sotto il profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati, asseritamene arbitraria;

che, pertanto, esiste materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva su qualsiasi aspetto del giudizio, ivi compresa l'ammissibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio,

*dichiara* ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe proposto dalla Corte di appello di Bologna - sezione II civile, nei confronti della Camera dei deputati;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte di appello di Bologna - sezione II civile, che ha introdotto il presente giudizio;

b) che, a cura della medesima Corte di appello di Bologna, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del Presidente, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*